

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 25 **del mese di** febbraio
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: LEGGE 15 DICEMBRE 2011, N. 217, ART. 11: INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI.

Cod.documento GPG/2013/234

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/234

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- gli artt. 68, 80 e 86 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché l'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) relativi ai locali per i pubblici spettacoli e alle licenze per le attività dei pubblici esercizi;
- l'art. 6, comma 2-quinquies, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), come modificato dall'art. 54, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), relativo all'intrattenimento e svago negli stabilimenti balneari, durante le ore pomeridiane;
- l'art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), come modificato dall'art. 34-quater del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), secondo cui le regioni fissano gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari;

Ritenuto pertanto di definire, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 6, della legge n. 217 del 2011, vigente formulazione, i sopra citati indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di libera prestazione dei servizi;

Dato atto che l'Ordinanza balneare, adottata ai sensi della L.R. n. 9/2002 definisce, nell'ambito della disciplina generale degli arenili, gli orari minimi di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari e stabilisce che il Comune definisca l'orario massimo, sentite le competenti Associazioni di categoria;

Preso atto dei pareri espressi dai rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del turismo maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

Preso atto dei pareri espressi dai Comuni costieri;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 2172/2009, n. 1222 del 4/08/2011 e n. 1929 del 19/12/2011;

- n.2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare i seguenti indirizzi generali per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari:
 - a. si intendono per attività accessorie degli stabilimenti balneari l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gli intrattenimenti musicali e danzanti;
 - b. l'esercizio delle attività accessorie è subordinato al possesso dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa di settore;
 - c. le attività accessorie si svolgono nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme sulla destinazione d'uso della licenza di concessione di pubblico demanio marittimo e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
 - d. le attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate;
 - e. in caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in

stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'art. 141 del regolamento TULPS devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;

f. la disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui all'art.11, comma 6-bis della legge n. 217 del 2011;

g. non fanno parte dell'intrattenimento danzante, e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del TULPS, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui all'art.11, comma 6-bis della legge n. 217 del 2011, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto. Ne consegue che qualora non si riscontrino le specifiche condizioni individuate all'art.11, comma 6-quater della legge n. 217 del 2011, per l'attività di intrattenimento danzante, a tutela dell'incolumità delle persone, è richiesta l'applicazione dell'art. 80 del TULPS;

h. nei soli casi di intrattenimento e svago danzante contemplato all'art. 6, comma 2-quinquies del decreto legge n. 117 del 2007, continua a non applicarsi l'art. 80 del TULPS;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/234

data 20/02/2013

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'